

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. SULLA PROPOSTA DI CUI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA IN PRIMA CONVOCAZIONE PER IL 18 DICEMBRE 2007 E IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL 19 DICEMBRE 2007

(redatta ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Inviata a CONSOB in data 15 novembre 2007)

Ordine del giorno: Variazione degli articoli 8 (Recesso), 10 (Assemblea - Convocazione), 15 (Consiglio di Amministrazione: composizione), 16 (Consiglio di Amministrazione: nomina e sostituzione degli amministratori), 18 (Consiglio di Amministrazione: convocazione), 19 (Consiglio di Amministrazione: delibere e riunioni), 23 (Consiglio di Amministrazione: soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili), 26 (Collegio sindacale), 29 (Bilancio e distribuzioni: acconti sul dividendo) del vigente statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in questa assemblea in sede straordinaria siete chiamati ad esaminare alcune proposte di revisione dello Statuto. L'occasione dell'intervento è data, altresì, dalla necessità di adeguare il testo dello statuto alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

In questa sede il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto inoltre opportuno promuovere emendamenti di mero aggiornamento del testo, con l'intento di conferire maggiore chiarezza, sistematicità e completezza allo Statuto di Gruppo MutuiOnline S.p.A..

I paragrafi che seguono illustrano in dettaglio la portata delle modifiche sopra indicate.

1. Motivazioni delle variazioni statutarie proposte

Vengono qui di seguito illustrate in forma sintetica le modifiche proposte.

Articolo 8 (Recesso)

A parte la riduzione del numero dei giorni concessi, quindici anziché trenta, per l'esercizio del recesso qualora il fatto che lo legittimi sia diverso da una deliberazione, viene proposto un adeguamento di portata meramente formale, quale l'eliminazione di tutti i capoversi che riportavano integralmente l'articolo 2437 cod. civ.. Si precisa soltanto che l'eventuale proroga del termine di durata della società o l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione, ai sensi dell'articolo 2437, comma 2, cod. civ..

Articolo 10 (Assemblea - Convocazione)

Con riferimento all'assemblea, viene proposto di valutare l'opportunità di includere MF/Milano Finanza fra i quotidiani su cui pubblicare l'avviso di convocazione della stessa.

Articolo 15 (Consiglio di Amministrazione - Composizione)

Al fine di rendere più flessibile l'organo gestionale della società, viene proposta la riduzione del numero minimo dei componenti del consiglio di amministrazione della stessa, da nove a sette.

Articolo 16 (Nomina e sostituzione degli amministratori)

Con riferimento al presente articolo, gli emendamenti proposti, oltre ad alcune modifiche rese opportune da esigenze di flessibilità e coordinamento del dettato statutario, rispondono altresì al fine di favorire l'aggregazione dei soci di minoranza nonché la coesione nell'ambito del consiglio stesso. In particolare si propone di recepire il contenuto del nuovo articolo 144-*quater* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato) ai sensi del quale ogni lista può essere presentata da tanti soci che, singolarmente o congiuntamente, rappresentino almeno il 4,5% del capitale sociale, con ciò modificando la precedente soglia del 2,5%. Si prevede inoltre che dalla lista di minoranza venga nominato un solo consigliere.

Articolo 18 (Convocazione del consiglio di amministrazione)

Si propone di snellire la procedura di convocazione del consiglio prevedendo che lo stesso possa venire convocato su richiesta scritta proveniente da due amministratori e/o da almeno un sindaco anche (a differenza di quanto previsto nello Statuto vigente) nel caso in cui il consiglio sia composto da dieci membri.

Articolo 19 (Delibere e riunioni del consiglio di amministrazione)

Con riferimento alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle relative deliberazioni, si propone, per quanto concerne il *quorum* deliberativo, di sostituire "il voto favorevole della maggioranza dei componenti" con la "maggioranza assoluta dei presenti". Questa modifica è intesa a semplificare il processo decisionale del consiglio.

Articolo 23 (Soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili)

L'emendamento proposto consiste nel meglio specificare i requisiti di professionalità che deve possedere il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili.

Articolo 26 (Collegio sindacale)

Le modifiche apportate al presente articolo intendono allineare l'attuale procedimento di elezione del collegio sindacale alle disposizioni regolamentari di recente introduzione (in particolare l'articolo 144-*sexies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato). In particolare, il sesto comma introduce la previsione secondo cui qualora alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate ulteriori liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tale caso la soglia prevista all'articolo 26.4 è ridotta della metà.

Articolo 29 (Distribuzioni)

Si propone l'introduzione della facoltà da parte del consiglio di amministrazione di distribuire agli azionisti acconti sul dividendo, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, al fine di garantire una maggiore flessibilità nella gestione finanziaria della società.

2. Esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si chiede la modifica

Vi proponiamo pertanto di deliberare le modifiche statutarie evidenziate nel testo posto a raffronto con le vigenti disposizioni, di seguito riportato.

Art. 8 (Recesso)

Testo vigente	Modifiche proposte all'Assemblea
---------------	----------------------------------

<i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i>	<i>(in corsivo neretto)</i>
<p>Art. 8 Recesso</p> <p>8.1 <i>Gli azionisti hanno diritto di recedere esclusivamente nei casi previsti da norme inderogabili di legge.</i></p> <p>8.2 <i>Non compete il diritto di recesso in caso di deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.</i></p> <p>8.3 <i>Il diritto di recesso è esercitato, mediante comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro quindici giorni decorrenti:</i></p> <p><i>a) dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero,</i></p> <p><i>b) se la specifica causa non consiste in una deliberazione, dal momento in cui l'azionista ha avuto conoscenza della causa di recesso.</i></p> <p>8.4 <i>Nell'avviso di recesso devono essere elencati:</i></p> <p><i>a) le generalità dell'azionista recedente;</i></p> <p><i>b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;</i></p> <p><i>c) il numero e la categoria delle Azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.</i></p> <p>8.5 <i>Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società.</i></p> <p>8.6 <i>Le Azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.</i></p>	<p>Art. 8 Recesso</p> <p><i>L'eventuale</i> proroga del termine <i>di durata della società o</i> l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni <i>non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.</i></p>

Art. 10 (Convocazione)

Testo vigente <i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i>	Modifiche proposte all'Assemblea <i>(in corsivo neretto)</i>
<p>Art. 10 Convocazione</p> <p>10.1 L'assemblea deve essere convocata mediante avviso da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente sulla Gazzetta Ufficiale della</p>	<p>Art. 10 Convocazione</p> <p>10.1 L'assemblea deve essere convocata mediante avviso da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente sulla Gazzetta Ufficiale della</p>

Repubblica Italiana, ovvero, a scelta dell'organo amministrativo, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, La Repubblica. ..omissis..	Repubblica Italiana, ovvero, a scelta dell'organo amministrativo, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, La Repubblica o MF/Milano Finanza . ..omissis..
--	--

Art. 15 (Composizione)

Testo vigente <i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i>	Modifiche proposte all'Assemblea <i>(in corsivo neretto)</i>
<p>Art. 15 Composizione</p> <p>15.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di <i>nove</i> a un massimo di dieci amministratori.</p> <p>15.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Il mandato agli amministratori scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>15.3 Gli amministratori sono rieleggibili.</p>	<p>Art. 15 Composizione</p> <p>15.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette a un massimo di dieci amministratori.</p> <p>15.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Il mandato agli amministratori scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>15.3 Gli amministratori sono rieleggibili.</p>

Art. 16 (Nomina e sostituzione degli amministratori)

Testo vigente <i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i>	Modifiche proposte all'Assemblea <i>(in corsivo neretto)</i>
<p>Art. 16 Nomina e sostituzione degli amministratori</p> <p>16.1 Fatto salvo per il primo consiglio di amministrazione i cui componenti assumeranno la carica contestualmente all'entrata in vigore del presente statuto e che saranno nominati dall'assemblea ai sensi di legge, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati mediante un sistema di liste.</p> <p>16.2 Ogni lista, da depositarsi presso la sede sociale</p>	<p>Art. 16 Nomina e sostituzione degli amministratori</p> <p>16.1 Fatto salvo per il primo consiglio di amministrazione i cui componenti assumeranno la carica contestualmente all'entrata in vigore del presente statuto e che saranno nominati dall'assemblea ai sensi di legge, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati mediante un sistema di liste.</p> <p>16.2 Ogni lista, da depositarsi presso la sede sociale</p>

<p>entro il decimo giorno precedente la data dell'assemblea, <i>dovrà</i> essere presentata da tanti soci che, singolarmente o congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (<i>due virgola cinque per cento</i>) del capitale sociale, <i>e dovrà contenere l'indicazione, a seconda dei casi, di nove o dieci candidati elencati in ordine progressivo di preferenza</i>. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti eventualmente prescritti dalla legge o dal presente statuto. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p>entro il decimo giorno precedente la data dell'assemblea, <i>potrà</i> essere presentata da tanti soci che, singolarmente o congiuntamente, rappresentino almeno il <i>4,5%</i> (<i>quattro virgola cinque per cento</i>) del capitale sociale, <i>ovvero la diversa soglia quale, ricorrendone i presupposti, determinata ai sensi dell'articolo 144-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato, e dovrà contenere l'indicazione dei candidati elencati in ordine progressivo di preferenza</i>. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti eventualmente prescritti dalla legge o dal presente statuto. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>
<p>16.3 Ogni azionista, nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare, o concorrere a presentare, più di una sola lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente articolo non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p>	<p>16.3 Ogni azionista, nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare, o concorrere a presentare, più di una sola lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente articolo non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p>
<p>16.4 Le liste devono essere corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate.</p>	<p>16.4 Le liste devono essere corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate.</p>
<p>16.5 In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura <i>di almeno tre soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i consiglieri indipendenti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. in vigore alla data di presentazione della lista ed almeno due dei candidati indipendenti di ciascuna lista dovranno presentare altresì i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.</i></p>	<p>16.5 In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura <i>dei soggetti indipendenti in conformità alla applicabile normativa e regolamentazione (nonché al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.) in vigore alla data di presentazione della lista, con riferimento sia al numero dei candidati da eleggere sia ai requisiti di indipendenza.</i></p>
<p>16.6 Risulteranno eletti amministratori: a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti, <i>nel caso in cui gli</i></p>	<p>16.6 Risulteranno eletti amministratori: <i>a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti, tutti i candidati meno</i></p>

<p><i>amministratori da eleggere siano nove, sei amministratori dei quali due indipendenti oppure, nel caso in cui gli amministratori da eleggere siano dieci, sette amministratori dei quali due indipendenti; risultano eletti, in tale limite numerico, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;</i></p> <p><i>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata alla prima, tre amministratori dei quali uno indipendente; risultano eletti, in tale limite numerico, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista; è tuttavia inteso che, ove dalla lista risultata prima per numero di voti non siano stati eletti due candidati indipendenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, 3° comma, D.Lgs. 58/1998, il candidato indipendente risultato eletto dalla seconda lista dovrà essere in possesso di tali requisiti.</i></p> <p>16.7 Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.</p> <p>16.8 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea eleggerà il consiglio di amministrazione ai sensi di legge.</p> <p>16.9 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e di quanto previsto nel presente articolo 16.</p> <p>16.10 Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il consiglio di amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi.</p> <p>16.11 Ove cessato sia un amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo degli amministratori</p>	<p><i>uno, dei quali tre indipendenti oppure, nel caso in cui gli amministratori da eleggere siano meno di nove, due indipendenti;</i> risultano eletti, in tale limite numerico, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata alla prima, <i>il candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.</i></p> <p>16.7 Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.</p> <p>16.8 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea eleggerà il consiglio di amministrazione ai sensi di legge.</p> <p>16.9 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e di quanto previsto nel presente articolo 16.</p> <p>16.10 Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il consiglio di amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi.</p> <p>16.11 Ove cessato sia un amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo degli amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato</p>
---	---

<p>indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi.</p> <p>16.12 <i>Qualora non residuino dalla lista menzionata ai precedenti articoli 16.10 e 16.11 candidati non eletti in precedenza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione degli amministratori cessati, senza l'osservanza di quanto indicato ai precedenti articoli 16.10 e 16.11, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi.</i></p> <p>16.13 Qualora venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà decaduto dovendosi convocare immediatamente l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. Nel periodo precedente la nomina del nuovo consiglio, gli amministratori decaduti potranno porre in essere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>16.14 Fatto salva l'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che: (i) abbiano, alla data della nomina, un'età superiore ai settanta anni; o (ii) non abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo presso società di capitali, o di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, finanziarie, giuridiche o tecnico-scientifiche attinenti all'attività della società o (iii) esercitino un'attività concorrente per conto proprio o di terzi o siano amministratori o direttori generali o dirigenti in società concorrenti o società clienti della società o che tali siano state nel precedente biennio ovvero (iv) siano amministratori, direttori generali o dirigenti di società iscritte all'albo dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del d. lgs. 385/1993.</p>	<p>tratto l'amministratore cessato. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi.</p> <p>16.12 <i>Ove cessato sia un amministratore indipendente</i>, ovvero qualora non residuino dalla lista menzionata ai precedenti articoli 16.10 e 16.11 candidati non eletti in precedenza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione degli amministratori cessati, senza l'osservanza di quanto indicato ai precedenti articoli 16.10 e 16.11, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile <i>ed in modo da garantire il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa applicabile.</i> L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi.</p> <p>16.13 Qualora venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà decaduto dovendosi convocare immediatamente l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. Nel periodo precedente la nomina del nuovo consiglio, gli amministratori decaduti potranno porre in essere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>16.14 Fatto salva l'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che: (i) abbiano, alla data della nomina, un'età superiore ai settanta anni; o (ii) non abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo presso società di capitali, o di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, finanziarie, giuridiche o tecnico-scientifiche attinenti all'attività della società o (iii) esercitino un'attività concorrente per conto proprio o di terzi o siano amministratori o direttori generali o dirigenti in società concorrenti o società clienti della società o che tali siano state nel precedente biennio ovvero (iv) siano amministratori, direttori generali o dirigenti di società iscritte all'albo dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 385/1993.</p>
---	--

Art. 18 (Convocazione del consiglio di amministrazione)

<p align="center">Testo vigente</p> <p align="center"><i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i></p>	<p align="center">Modifiche proposte all'Assemblea</p> <p align="center"><i>(in corsivo neretto)</i></p>
<p>Art. 18 Convocazione del consiglio di amministrazione</p> <p>18.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche al di fuori della sede sociale, in Italia, in qualsiasi altro paese dell'Unione Europea, o in Svizzera tutte le volte che il presidente o un amministratore delegato lo ritenga opportuno. Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato dal presidente quando ne è fatta richiesta scritta, con indicazione dell'ordine del giorno da almeno due amministratori, <i>qualora il consiglio sia composto da nove membri, ovvero da tre amministratori, qualora il consiglio sia composto da dieci membri, e/o da almeno un sindaco.</i></p> <p>18.2 La convocazione è fatta almeno tre giorni lavorativi prima della riunione con lettera raccomandata (anche consegnata a mano), fax o messaggio di posta elettronica da inviarsi a ciascun amministratore e sindaco. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con lettera consegnata a mano, fax, o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.</p> <p>18.3 In mancanza di formale convocazione, le riunioni del consiglio sono validamente costituite quando siano presenti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.</p>	<p>Art. 18 Convocazione del consiglio di amministrazione</p> <p>18.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche al di fuori della sede sociale, in Italia, in qualsiasi altro paese dell'Unione Europea, o in Svizzera tutte le volte che il presidente o un amministratore delegato lo ritenga opportuno. Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato dal presidente quando ne è fatta richiesta scritta, con indicazione dell'ordine del giorno, da almeno due amministratori e/o da almeno un sindaco.</p> <p>18.2 La convocazione è fatta almeno tre giorni lavorativi prima della riunione con lettera raccomandata (anche consegnata a mano), fax o messaggio di posta elettronica da inviarsi a ciascun amministratore e sindaco. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con lettera consegnata a mano, fax, o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.</p> <p>18.3 In mancanza di formale convocazione, le riunioni del consiglio sono validamente costituite quando siano presenti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.</p>

Art. 19 (Delibere e riunioni del consiglio di amministrazione)

<p align="center">Testo vigente</p> <p align="center"><i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i></p>	<p align="center">Modifiche proposte all'Assemblea</p> <p align="center"><i>(in corsivo neretto)</i></p>
<p>Art. 19 Delibere e riunioni del consiglio di</p>	<p>Art. 19 Delibere e riunioni del consiglio di</p>

<p>amministrazione</p> <p>19.1 <i>Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del presidente del consiglio di amministrazione.</i></p> <p>19.2 Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p> <p>19.3 È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:</p> <p>a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito ai partecipanti seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>19.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione o da chi ne fa le veci, e controfirmati dal segretario. Nelle ipotesi espressamente indicate dalla legge, il verbale del consiglio di amministrazione sarà redatto da un notaio. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente e dal segretario.</p>	<p>amministrazione</p> <p>19.1 <i>Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.</i></p> <p>19.2 <i>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del presidente del consiglio di amministrazione.</i></p> <p>19.3 Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p> <p>19.4 È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:</p> <p>a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito ai partecipanti seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>19.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione o da chi ne fa le veci, e controfirmati dal segretario. Nelle ipotesi espressamente indicate dalla legge, il verbale del consiglio di amministrazione sarà redatto da un notaio. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente e dal segretario.</p>
---	---

Art. 23 (Soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili)

Testo vigente	Modifiche proposte all'Assemblea
---------------	----------------------------------

<i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i>	<i>(in corsivo neretto)</i>
<p>Art. 23 Soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili</p> <p>23.1 Qualora le Azioni della società siano quotate su un mercato regolamentato, il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998, <i>il quale deve essere un soggetto con esperienza in materia contabile.</i></p> <p>23.2 Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998 .</p>	<p>Art. 23 Soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili</p> <p>23.1 Qualora le Azioni della società siano quotate su un mercato regolamentato, il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998, <i>il quale deve essere scelto tra soggetti laureati in discipline economiche, finanziarie o attinenti alla gestione ed organizzazione aziendale e che abbiano maturato un'esperienza almeno triennale (i) nell'esercizio di funzioni amministrative o dirigenziali oppure (ii) nell'esercizio di attività professionali nell'ambito di società di revisore contabile o (iii) di consulente quale dottore commercialista presso società di capitali. Non possono essere nominati alla carica e, se già nominati, decadono dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998.</i></p> <p>23.2 Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998.</p>

Art. 26 (Collegio sindacale)

Testo vigente <i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i>	Modifiche proposte all'Assemblea <i>(in corsivo neretto)</i>
<p>Art. 26 Collegio sindacale</p> <p>26.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e</p>	<p>Art. 26 Collegio sindacale</p> <p>26.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e</p>

<p>sul suo concreto funzionamento.</p> <p>26.2 L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti sulla base di liste secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, al fine di assicurare ai soci di minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.</p> <p>26.3 Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>26.4 <i>Per la legittimazione e le modalità di presentazione delle liste si applicano le disposizioni previste dai precedenti articoli 16.2, 16.3 e 16.4 del presente statuto.</i></p> <p>26.5 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista relativa ai sindaci effettivi che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per il numero di voti quest'ultimo assumerà altresì la carica di presidente del collegio sindacale.</p>	<p>sul suo concreto funzionamento.</p> <p>26.2 L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti sulla base di liste secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, al fine di assicurare ai soci di minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.</p> <p>26.3 Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. <i>Le liste, inoltre, contengono, anche in allegato, le informazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.</i></p> <p>26.4 <i>Ogni lista, da depositarsi presso la sede sociale entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'assemblea, potrà essere presentata da tanti soci che, singolarmente o congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.</i></p> <p>26.5 <i>Ogni azionista, nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non può presentare, o concorrere a presentare, più di una sola lista, né può votare liste diverse da quella presentata. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente articolo non saranno attribuiti ad alcuna lista.</i></p> <p>26.6 <i>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tale caso la soglia prevista al precedente articolo 26.4 è ridotta della metà.</i></p> <p>26.7 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista relativa ai sindaci effettivi che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per il numero di voti quest'ultimo assumerà altresì la</p>
--	---

<p>26.6 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista relativa ai sindaci supplenti che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.</p> <p>26.7 Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.</p> <p>26.8 Qualora venga proposta un'unica lista, risulteranno eletti a sindaci effettivi e a sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea eleggerà il collegio sindacale ai sensi di legge.</p> <p>26.9 In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere all'integrazione del collegio sindacale ai sensi di legge.</p> <p>26.10 Le riunioni del collegio sindacale si svolgono secondo quanto stabilito dalle norme del codice civile e possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui al precedente articolo 19.3.</p>	<p>carica di presidente del collegio sindacale.</p> <p>26.8 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista relativa ai sindaci supplenti che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.</p> <p>26.9 Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.</p> <p>26.10 Qualora venga proposta un'unica lista, risulteranno eletti a sindaci effettivi e a sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea eleggerà il collegio sindacale ai sensi di legge.</p> <p>26.11 In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere all'integrazione del collegio sindacale ai sensi di legge.</p> <p>26.12 Le riunioni del collegio sindacale si svolgono secondo quanto stabilito dalle norme del codice civile e possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui al precedente articolo 19.4.</p>
---	---

Art. 29 (Distribuzioni)

<p>Testo vigente</p> <p><i>(in corsivo le parti eliminate, modificate o sostituite)</i></p>	<p>Modifiche proposte all'Assemblea</p> <p><i>(in corsivo neretto)</i></p>
<p>Art. 29 Distribuzioni</p> <p>Gli utili netti dell'esercizio e le riserve distribuibili possono essere distribuiti, osservati i limiti e gli accantonamenti di legge, con deliberazione dell'assemblea ordinaria.</p>	<p>Art. 29 Distribuzioni</p> <p>29.1 Gli utili netti dell'esercizio e le riserve distribuibili possono essere distribuiti, osservati i limiti e gli accantonamenti di legge, con deliberazione dell'assemblea ordinaria.</p> <p>29.2 <i>Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti accenti sul dividendo nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.</i></p>

--	--

3. Valutazioni del consiglio di amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso

Le modifiche statutarie sopra descritte non danno luogo al sorgere del diritto di recesso di cui all'articolo 2437 del codice civile. L'eliminazione delle due cause di recesso previste dall'art. 2437, comma 2, del codice civile è, infatti, già prevista nello statuto oggi in vigore.

Dott. Ing. Marco Pescarmona
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)